



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 435 final

2023/0259 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale
sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (di seguito "ITA").

In conformità della decisione [XX] del Consiglio¹, l'ITA è stato firmato il [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione.

Le relazioni tra l'Unione europea ("UE") e la Repubblica del Cile ("Cile") sono attualmente disciplinate dall'accordo di associazione (di seguito "AA") tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Cile, dall'altra, firmato il 18 novembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2005 (con applicazione provvisoria a decorrere dal 1° febbraio 2003)².

Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione si sono verificati molti cambiamenti. Nel 2006 la Commissione europea ha adottato una strategia "Europa globale", aggiornando la sua agenda per la politica commerciale dell'UE e cercando di stipulare accordi commerciali più approfonditi. L'UE ha concluso accordi sia con altri paesi della regione (accordo commerciale con Colombia, Ecuador e Perù, accordo di associazione con l'America centrale) sia in altre regioni, ad esempio con Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Singapore e Vietnam.

Il Cile ha firmato 26 ALS (accordi di libero scambio) con 64 paesi, tra i quali Stati Uniti (2004), Cina (2006) e Giappone (2007). Ha inoltre aderito all'Alleanza del Pacifico e al partenariato transpacifico (ora accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico).

Per la maggior parte dei settori, tali accordi e negoziati vanno ben oltre l'ambizione e l'ambito di applicazione dell'attuale AA UE-Cile. Di conseguenza entrambe le parti hanno espresso interesse per l'aggiornamento dell'AA al fine di migliorare ulteriormente i legami commerciali che le uniscono e approfondire le loro relazioni politiche ed economiche.

Nel corso di una riunione a margine del vertice UE-CELAC tenutosi a Santiago il 26 e 27 gennaio 2013, i leader dell'UE e del Cile hanno concordato di esaminare le opzioni per aggiornare l'AA dieci anni dopo la sua entrata in vigore. Nell'aprile 2015 il 6° Consiglio di associazione UE-Cile ha approvato l'istituzione del gruppo di lavoro congiunto (il "gruppo") sull'aggiornamento dell'AA. L'obiettivo del gruppo era condurre un esercizio esplorativo e valutare il livello di ambizione dei negoziati in prospettiva, allo scopo di aggiornare l'AA in tutti i settori. Il gruppo ha creato due sottogruppi, uno responsabile delle questioni politiche e di cooperazione e l'altro del commercio. I sottogruppi hanno concluso i lavori in occasione del 14° comitato di associazione UE-Cile, tenutosi il 31 gennaio 2017.

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo aggiornato con il Cile che sostituisse l'AA.

I negoziati sono stati formalmente avviati il 16 novembre 2017 e sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio. Il comitato della politica commerciale è stato consultato in merito alle parti commerciali dell'accordo.

¹ [...]

² *GU L 26 del 31.1.2003.*

L'UE e il Cile sono giunti alla conclusione politica dei negoziati il 9 dicembre 2022 a Bruxelles.

L'aggiornamento dell'attuale accordo di associazione UE-Cile si articola intorno a due strumenti giuridici:

1. un accordo quadro avanzato (AFA), che comprenderà a) il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e b) il pilastro relativo al commercio e agli investimenti (comprese le disposizioni in materia di tutela degli investimenti); e
2. un accordo interinale sugli scambi (ITA) riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L'ITA perderà efficacia con l'entrata in vigore dell'accordo quadro avanzato.

L'ITA è stato proposto per la firma e la conclusione contemporaneamente all'AFA. Per entrare in vigore, l'ITA dovrà essere ratificato da entrambe le parti. Da parte dell'UE sarà necessaria l'approvazione del Parlamento europeo, seguita dall'adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione. Una volta ratificato ed entrato in vigore, l'ITA rimarrà in vigore fino a che l'AFA non sia pienamente ratificato ed entrato in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'ITA fornisce un quadro giuridico completo e aggiornato per le relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e il Cile. Al momento dell'entrata in vigore dell'ITA, la parte IV dell'AA, comprese le decisioni successive dei suoi organi istituzionali, cesserà di produrre effetti e sarà sostituita dall'ITA.

L'accordo sul commercio del vino e l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (di seguito gli "accordi sul vino e sulle bevande alcoliche"), precedentemente allegati all'AA³, saranno integrati nell'ITA.

L'ITA è pienamente in linea con la strategia "Commercio per tutti" dell'ottobre 2015 in quanto vincola la politica commerciale e di investimento ai principi e ai valori europei e universali, oltre che agli interessi economici fondamentali, ponendo maggior enfasi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulla protezione dei consumatori e sul commercio responsabile ed equo.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ITA è pienamente conforme alle politiche dell'Unione europea e non comporta la necessità di modificare disposizioni, regolamenti o norme dell'UE nei settori regolamentati, ad esempio norme tecniche e di prodotto, norme sanitarie o fitosanitarie, regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, norme sanitarie e di sicurezza, norme in materia di OGM, protezione dell'ambiente o protezione dei consumatori.

L'ITA comprende inoltre un capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile che collega l'accordo agli obiettivi generali dell'UE in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici. Ciò aiuterà l'UE a conseguire gli obiettivi del Green Deal in materia di transizioni verde e digitale, contribuendo anche all'attuazione della strategia "Global Gateway". È inoltre allegata all'accordo una dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (la "dichiarazione comune"). La

³ Gli accordi sono stati modificati nel 2005, 2006, 2009 e infine nel 2022 (GU C 287 del 28 luglio 2022, pag. 19).

dichiarazione comune prevede che le parti avviino, al momento dell'entrata in vigore dell'ITA, un processo di riesame formale degli aspetti inerenti al commercio e allo sviluppo sostenibile al fine di considerare l'integrazione, ove necessario, di disposizioni complementari che possano essere considerate pertinenti da ciascuna parte in quel momento, anche nel contesto dell'evoluzione delle rispettive politiche interne e delle recenti prassi relative ai trattati internazionali. Tali disposizioni complementari possono riguardare, in particolare, l'ulteriore rafforzamento del meccanismo di applicazione del capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, compresa la possibilità di applicare una fase di conformità, e, come ultima ratio, l'adozione di contromisure adeguate. Fatto salvo l'esito del riesame, le parti valuteranno anche la possibilità di includere, quale elemento essenziale degli accordi, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Inoltre l'ITA tutela pienamente i servizi pubblici e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel pubblico interesse sia preservato dall'accordo e ne costituisca un principio fondamentale.

La cooperazione in materia di ricerca e innovazione è conforme all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, firmato nel settembre 2002 ed entrato in vigore nel gennaio 2007.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Conformemente ai trattati e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'ITA rientrerebbero nella competenza esterna esclusiva dell'UE e, più specificamente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 TFUE.

L'ITA deve essere pertanto concluso dall'Unione europea in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'ITA presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esterna esclusiva dell'UE.

• Proporzionalità

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono mezzi alternativi per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

L'iniziativa persegue direttamente obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". È in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altri paesi e a rilanciare i suoi partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo.

I negoziati per l'ITA con il Cile si sono svolti conformemente alle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. L'esito dei negoziati si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi politici stabiliti nelle direttive di negoziato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Una valutazione dell'impatto economico del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile è stata commissionata dalla Commissione e completata nel marzo 2012. La Commissione ha ugualmente commissionato uno studio ex ante in merito a un possibile aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile, completato nel febbraio 2017, per esaminare le diverse opzioni al riguardo.

Tali valutazioni hanno dimostrato che, sebbene all'epoca la copertura dell'attuale pilastro commerciale fosse completa, vi era margine per ulteriori miglioramenti delle norme e per ampliare l'accesso al mercato. Le valutazioni hanno altresì concluso che fosse necessario aggiornare l'accordo di associazione in funzione dell'evoluzione del panorama commerciale mondiale.

La Commissione ha anche commissionato una valutazione d'impatto per la sostenibilità a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento della parte sugli scambi commerciali dell'accordo di associazione con il Cile, completata nel maggio 2019.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I contraenti che hanno effettuato gli studi esterni hanno organizzato numerose attività di consultazione e sensibilizzazione, tra cui: siti web dedicati per i documenti e le attività connessi agli studi, sondaggi online dei portatori di interessi e interviste individuali.

Nel contesto della valutazione d'impatto, la DG Commercio ha consultato in merito all'aggiornamento vari portatori di interessi in rappresentanza, tra l'altro, di imprese, società civile, ONG, sindacati, associazioni di categoria, camere di commercio e altri interessi privati. Tali consultazioni con i portatori di interessi hanno implicato diverse attività mirate, tra cui una consultazione pubblica aperta online.

Gli studi esterni e le consultazioni tenute nella fase di preparazione degli stessi hanno fornito alla Commissione un contributo di grande utilità per i negoziati dell'ITA.

Nel corso dei negoziati sono state anche organizzate riunioni per informare le organizzazioni della società civile sullo stato dei negoziati e per uno scambio di opinioni circa l'aggiornamento.

I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo "America latina e Caraibi" del Consiglio per quanto riguarda gli aspetti politici e di cooperazione del presente accordo, e in consultazione con il comitato della politica commerciale per quanto riguarda gli aspetti commerciali del presente accordo, in qualità di comitato speciale designato dal Consiglio in conformità dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. Anche il Parlamento europeo e il Comitato

economico e sociale europeo sono stati regolarmente informati tramite la commissione per il commercio internazionale (INTA), in particolare il suo gruppo di monitoraggio sul Cile, e la commissione per gli affari esteri. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione ex post dell'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Cile è stata effettuata dal contraente esterno "ITAQA SARL".

Lo studio ex ante in merito a un possibile aggiornamento dell'accordo di associazione UE-Cile è stato realizzato dal contraente esterno "Ecorys-Case".

La valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) a sostegno dei negoziati per l'aggiornamento del pilastro commerciale dell'accordo di associazione con il Cile è stata effettuata dal contraente esterno "BKP Development Research & Consulting"⁴.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è stata corroborata da una valutazione d'impatto pubblicata nel maggio 2017⁵, che ha ricevuto un parere favorevole (SWD(2017) 173 final).

La valutazione d'impatto ha concluso che un negoziato globale avrebbe prodotto effetti positivi sia per l'UE che per il Cile. Tra i benefici si annoveravano incrementi del PIL, del benessere e delle esportazioni, l'occupazione, i salari (sia per i lavoratori meno qualificati che per quelli più qualificati), la competitività e il miglioramento della posizione dell'UE e del Cile rispetto ad altri concorrenti mondiali. L'inserimento di disposizioni sullo sviluppo sostenibile avrebbe avuto effetti positivi anche sulla promozione e sul rispetto dei diritti umani, come pure sull'attuazione efficace delle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Inoltre la valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) effettuata nel corso dei negoziati fornisce una valutazione approfondita delle potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali, nell'UE e in Cile, derivanti dalla maggiore liberalizzazione degli scambi in virtù dell'ITA. La SIA analizza inoltre i potenziali effetti dell'aggiornamento sui diritti umani e sui settori manifatturiero, agricolo e dei servizi.

L'UE e il Cile hanno raggiunto un accordo ambizioso che si inserisce nella falsariga di accordi commerciali più recenti quali il CETA o quelli conclusi con il Giappone e la Nuova Zelanda. L'accordo aprirà nuove opportunità per il commercio e gli investimenti in entrambi i mercati e sosterrà l'occupazione nell'UE.

L'ITA sopprimerà, tra l'altro, la maggior parte dei dazi doganali, estenderà l'accesso agli appalti pubblici, aprirà il mercato dei servizi, offrirà condizioni prevedibili agli investitori e contribuirà a prevenire la riproduzione illegale delle innovazioni e dei prodotti tradizionali dell'UE. L'ITA contiene anche tutte le garanzie necessarie per far sì che i vantaggi economici non siano ottenuti a scapito dei diritti fondamentali, delle norme sociali, del diritto dei governi di legiferare, della protezione dell'ambiente o della salute e sicurezza dei consumatori.

⁴ https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/sustainability-impact-assessments_en#chile.

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0173>.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'ITA non è soggetto a procedure REFIT. Contiene tuttavia un quadro per la semplificazione delle procedure attinenti al commercio e agli investimenti e la riduzione dei costi connessi alle esportazioni e agli investimenti: aumenterà pertanto le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese. Tra i benefici attesi si annoverano una maggiore trasparenza, un alleggerimento dell'onere derivante da norme tecniche, requisiti di conformità, procedure doganali e regole di origine, una protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche, un migliore accesso alle procedure di gara d'appalto nonché un capo speciale volto a consentire alle PMI di massimizzare i vantaggi derivanti dall'accordo.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ITA avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'UE in termini di eliminazione dei dazi doganali a seguito della liberalizzazione tariffaria. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'ITA contiene disposizioni istituzionali che delineano una struttura degli organi esecutivi incaricati di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'accordo.

Le disposizioni istituzionali dell'ITA stabiliscono le funzioni e i compiti specifici del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio, che monitoreranno costantemente l'attuazione e l'applicazione dell'ITA.

Il comitato per il commercio assisterà il consiglio per il commercio nell'esercizio delle sue funzioni e sovrintenderà ai lavori di tutti i sottocomitati e degli altri organismi istituiti a norma dell'ITA. Il comitato per il commercio, composto da rappresentanti dell'UE e del Cile responsabili delle questioni commerciali, si riunirà ogni anno o su richiesta di una delle parti.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'ITA amplia l'ambito di applicazione dell'attuale quadro commerciale bilaterale adeguandolo alle nuove sfide politiche ed economiche mondiali, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione degli accordi commerciali recentemente conclusi e dei negoziati condotti dall'UE e dal Cile.

L'ITA instaura un quadro coerente, completo e aggiornato giuridicamente vincolante per le relazioni dell'UE con il Cile. Promuoverà gli scambi e gli investimenti contribuendo all'espansione e alla diversificazione delle relazioni economiche e commerciali.

L'ITA prevede anche un meccanismo di consultazione della società civile esteso all'intero accordo per consentire alla società civile di entrambe le parti di essere sentita in merito a tutte le disposizioni dell'accordo.

Conformemente agli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, l'ITA produrrà quanto segue.

Migliore accesso al mercato per le esportazioni di prodotti agricoli e della pesca e norme più efficaci

A norma dell'attuale accordo di associazione, tutte le merci industriali e una quota rilevante di prodotti agricoli e della pesca erano già state liberalizzate. Con l'aggiornamento, il capo relativo agli scambi di merci comporta la liberalizzazione completa per oltre il 99 % di tutte le linee tariffarie.

Allo stesso tempo l'ITA tiene pienamente conto degli aspetti sensibili del settore agricolo dell'UE. L'UE non liberalizzerà completamente i propri mercati per prodotti altamente sensibili come il pollame, le carni bovine e suine e l'olio d'oliva. Tali prodotti importati dal Cile avranno solo un accesso limitato e controllato al mercato dell'UE attraverso contingenti tariffari attentamente calibrati che tengano conto delle preoccupazioni degli agricoltori europei e delle preferenze dei consumatori.

Il testo sugli scambi di merci contiene inoltre norme supplementari più estese che agevoleranno gli scambi tra l'UE e il Cile. Tra queste figurano disposizioni su diritti e formalità, sulle licenze di importazione e di esportazione, sul divieto di dazi all'esportazione e sul consolidamento delle tariffe per le quali non è prevista la completa soppressione dei dazi (standstill). Il testo contiene inoltre disposizioni di nuova generazione sulla concorrenza all'esportazione, sulla rifabbricazione e sulle merci introdotte dopo riparazione, nonché disposizioni volte a facilitare l'ammissione temporanea di merci.

Regole di origine semplificate

Le regole di origine sono state riviste e in alcuni casi semplificate per tenere conto delle esigenze dell'industria, ad esempio per quanto riguarda i principali prodotti industriali quali le automobili o i prodotti farmaceutici.

Procedure di frontiera modernizzate e semplificate

L'ITA contiene un ambizioso capo sulle dogane e sulla facilitazione degli scambi che si fonda sulle disposizioni dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi e che, in alcuni settori, rivela un'ambizione anche maggiore. L'UE e il Cile si impegnano ad applicare procedure semplificate, moderne e, ove possibile, automatizzate per lo svincolo efficiente e rapido delle merci mediante la razionalizzazione dei requisiti in materia di dati e documentazione, il trattamento dei documenti doganali e delle informazioni prima dell'arrivo delle merci e una gestione dei rischi efficace e non discriminatoria.

Garanzia di condizioni commerciali e di concorrenza eque

Per poter affrontare in modo efficiente ed efficace le pratiche commerciali sleali, di comune accordo sono state migliorate le discipline relative alle misure di difesa commerciale. L'ITA contiene inoltre disposizioni volte a proteggere le industrie interne nel caso in cui l'aumento delle importazioni di un prodotto a seguito dell'accordo comporti, o rischi di comportare, un grave pregiudizio per tale industria. L'ITA contiene anche un capo sulle sovvenzioni che contribuisce a creare condizioni di parità tra le imprese dell'UE e del Cile grazie a una maggiore trasparenza per quanto riguarda le sovvenzioni sia ai beni che ai servizi, a consultazioni nel caso in cui le sovvenzioni rischino di produrre un effetto negativo sugli

scambi e a norme sulle sovvenzioni più dannose (aiuti alla ristrutturazione senza piano di ristrutturazione e garanzie illimitate).

L'ITA garantisce inoltre che le imprese rispettino i principi fondamentali della concorrenza: nessun abuso di posizione dominante, nessun accordo tra imprese che limiti la concorrenza e controllo degli effetti di una concentrazione sulla concorrenza. Al tempo stesso l'ITA assicurerà parità di condizioni tra imprese pubbliche e private sul mercato. Le imprese pubbliche, le imprese cui sono stati riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati devono agire in modo non discriminatorio e in base a considerazioni commerciali nell'acquisto e nella vendita di beni e servizi sul mercato.

Garanzia di sostenibilità

L'ITA contiene un capo ambizioso e completo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, inteso a rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle relazioni commerciali e di investimento delle parti mediante impegni giuridicamente vincolanti in materia di protezione dell'ambiente, cambiamenti climatici e diritti del lavoro, disposizioni in materia di cooperazione e dialogo anche con la società civile, nonché procedure di risoluzione delle controversie.

Inoltre l'ITA è il primo accordo commerciale concluso dall'UE che comprende un capo dedicato al commercio e alla parità di genere. Questo capo incorpora una prospettiva di genere nella promozione di una crescita economica inclusiva. Al suo interno, l'UE e il Cile ribadiscono il loro impegno ad adempiere efficacemente gli obblighi a loro derivanti dalla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e da altri accordi multilaterali che trattano della parità di genere o dei diritti delle donne. In una clausola di non regressione, l'UE e il Cile si impegnano a non indebolire o ridurre i livelli di protezione garantiti dalle rispettive disposizioni legislative volte a garantire la parità di genere o le pari opportunità per donne e uomini, e a non rinunciare o derogare altrimenti a tali disposizioni legislative al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

È infine allegata all'ITA una dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, in cui l'UE e il Cile hanno espresso l'intenzione comune di avviare un riesame del capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile al momento dell'entrata in vigore dell'ITA al fine di considerare l'integrazione, ove necessario, di disposizioni complementari che possono essere considerate pertinenti da ciascuna parte in quel momento. Nell'effettuare tale riesame l'UE si baserà sulla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta" (COM (2022) 409 final), in particolare per quanto riguarda l'ulteriore rafforzamento del meccanismo di applicazione. Fatto salvo l'esito del riesame, l'UE e il Cile valuteranno anche la possibilità di includere, quale elemento essenziale degli accordi, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Attenzione alle esigenze delle imprese più piccole

L'ITA dispone che l'UE e il Cile creino un sito web per le piccole e medie imprese (PMI) che agevolerà l'accesso delle PMI alle informazioni, consentendo loro pertanto di trarre vantaggio da tutte le disposizioni dell'accordo. I punti di contatto nell'UE e in Cile collaboreranno per prendere in considerazione le esigenze specifiche delle PMI e individuare soluzioni che permettano loro di beneficiare di nuove opportunità su ciascun mercato.

Opportunità per i prestatori di servizi e norme per il commercio digitale

L'ITA contiene discipline globali relative all'accesso al mercato per i servizi e gli investimenti in tutti i settori dell'economia, unitamente a discipline specifiche riguardanti il commercio

digitale. L'obiettivo è instaurare condizioni di parità, in particolare per i prestatori di servizi dell'UE che operano in settori quali le telecomunicazioni e i servizi finanziari, nonché in ambiti quali i servizi di consegna e i servizi marittimi. L'ITA fornisce inoltre alle parti un quadro per il riconoscimento reciproco delle qualifiche in professioni regolamentate quali quelle di architetto, contabile, avvocato e ingegnere. Nell'ambito del commercio digitale, l'accordo stabilisce discipline orizzontali anche in settori quali il commercio online di beni o servizi, indispensabili per il buon funzionamento di questo tipo di commercio.

Incentivi ad investire

L'ITA contiene disposizioni che liberalizzano gli investimenti seguendo lo stesso approccio degli accordi commerciali più ambiziosi conclusi finora dall'UE. In particolare, tutte le discipline sostanziali di cui al presente capo si applicheranno in modo identico sia al settore dei servizi che agli altri settori. Specificamente, gli investitori e i loro investimenti potranno beneficiare dell'impegno di fornire un trattamento non discriminatorio rispetto agli investitori nazionali o a quelli dei paesi terzi, come pure delle ambiziose discipline riguardanti gli ostacoli non discriminatori all'accesso al mercato, sotto forma di restrizioni quantitative non discriminatorie quali monopoli e diritti esclusivi, contingenti e verifiche della necessità economica.

Saranno vietate le prescrizioni in materia di prestazioni, ad esempio l'obbligo di conseguire un determinato livello di contenuto locale o di trasferire tecnologie come condizione per lo stabilimento o l'esercizio di qualsiasi impresa, tenendo debitamente conto delle sensibilità delle parti, in modo da rafforzare le discipline esistenti nell'ambito dell'accordo TRIMS dell'OMC.

Una particolarità del capo sugli investimenti negoziato con il Cile sta nel disporre il trattamento nazionale delle imprese stabilite in loco per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi mediante appalti pubblici, impegno che, in altri accordi dell'UE, figura solitamente nel capo sugli appalti pubblici.

Gli impegni di liberalizzazione assunti dalle parti sono soggetti a esclusioni rigorosamente definite (ad esempio per il settore audiovisivo) e a riserve specifiche che limitano il grado di apertura delle parti o definiscono lo spazio politico futuro auspicato per i settori considerati particolarmente sensibili. Le riserve sono programmate secondo l'approccio basato su un "elenco ibrido", ossia un "elenco positivo" per gli obblighi di accesso al mercato (in base a un elenco di settori specifici per i quali sono stati assunti impegni) e un "elenco negativo" (tutti i settori per i quali sono stati assunti impegni ad eccezione di determinati settori oggetto di riserve specifiche) per tutti gli altri obblighi sostanziali. Gli impegni specifici delle parti rispecchiano un elevato livello di liberalizzazione che corrisponde agli accordi più ambiziosi da esse conclusi finora, compresi gli impegni globali in materia di accesso al mercato per i settori diversi da quello dei servizi.

Accesso agli appalti pubblici cileni

L'ITA concede agli offerenti migliori opportunità di accedere ai contratti di appalto pubblico. Il Cile ha aperto le proprie gare d'appalto pubbliche alle imprese dell'UE in misura maggiore rispetto a quanto abbia fatto con gli altri suoi partner commerciali. Le imprese dell'UE potranno presentare offerte per fornire beni e servizi non solo a livello centrale ma anche a livello regionale e locale. L'UE e il Cile si impegnano inoltre a sottoporre le loro procedure di appalto pubblico a un insieme moderno di norme, applicando elevati standard di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

Rafforzamento della tutela dell'innovazione e delle opere creative

L'ITA stabilisce condizioni di parità garantendo che il Cile e l'UE seguano un approccio comune anche in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e che entrambe le parti agiscano per combattere la contraffazione, la pirateria e le pratiche anticoncorrenziali. Assicura un elevato livello di protezione dei DPI e ne garantisce il rispetto. Contempla altresì la protezione reciproca di un elenco selezionato di indicazioni geografiche (IG) dell'UE e del Cile. Nel caso dell'UE saranno protette 216 IG, che vanno ad aggiungersi a quelle previste dagli accordi esistenti sul vino e sulle bevande alcoliche, i quali stabiliscono la protezione di 1 745 IG per i vini, 257 IG per le bevande alcoliche e 5 IG per i vini aromatizzati provenienti dall'UE in Cile. Anche tali elenchi di IG sono stati aggiornati in un processo parallelo.

Garanzia di scambi sicuri e sostenibili di prodotti agroalimentari

L'ITA comprende un capo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) che istituisce numerose misure specifiche volte a facilitare gli scambi. Ciò dovrebbe consentire un'accelerazione degli scambi, pur garantendone la sicurezza. Sia l'UE sia il Cile mantengono il loro diritto di definire il livello di protezione che ritengono più appropriato.

L'ITA comprende anche un capo sul sistema alimentare sostenibile, che prevede la cooperazione su aspetti specifici dei sistemi alimentari sostenibili quali la sostenibilità della filiera alimentare e la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari, la lotta alle frodi alimentari lungo la filiera alimentare, il benessere degli animali, la lotta alla resistenza antimicrobica e la riduzione dell'uso e dei rischi dei fertilizzanti e dei pesticidi chimici che, secondo valutazioni pertinenti, comportino rischi inaccettabili per la salute o l'ambiente. Tra le attività di cooperazione per combattere la resistenza antimicrobica, l'UE e il Cile hanno convenuto di eliminare gradualmente l'uso di antibiotici come promotori della crescita.

Garanzia che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità siano non discriminatori e non creino inutili ostacoli agli scambi

Al fine di aumentare la convergenza normativa tra il Cile e l'UE sulla base della normazione internazionale, le parti hanno concordato un elenco chiuso di organizzazioni internazionali di normazione e hanno ribadito il loro impegno a fondare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità sulle norme internazionali pertinenti elaborate da tali organizzazioni. L'ITA sottolinea l'importanza delle valutazioni d'impatto ai fini dell'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle valutazioni della conformità. Promuove un approccio alla valutazione della conformità basato sul rischio, compreso l'esame della dichiarazione di conformità del fornitore, e il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità, compresi i meccanismi della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC) e del Forum internazionale per l'accreditamento (IAF). Oltre alle disposizioni generali sulla cooperazione in ambito normativo che consentiranno al Cile e all'UE di cooperare su future questioni normative di interesse reciproco, l'ITA istituisce anche una cooperazione specifica in materia di vigilanza del mercato e sicurezza dei prodotti che dispone lo scambio di informazioni sui prodotti non conformi o pericolosi nei rispettivi mercati. Le parti hanno inoltre approvato un allegato sui veicoli a motore che faciliterà l'omologazione dei nuovi veicoli a motore e l'accettazione dei certificati di omologazione.

Trasparenza e buone prassi regolamentari

L'ITA comprende un capo sulla trasparenza contenente disposizioni ambiziose riguardanti la pubblicazione, la gestione e la revisione delle misure di applicazione generale relative alle questioni commerciali nonché il ricorso contro dette misure, e un capo che stabilisce

un insieme di buone prassi regolamentari di cui l'UE e il Cile si avvarranno nell'elaborazione delle disposizioni regolamentari.

Procedure moderne per la risoluzione delle controversie

L'ITA contiene disposizioni sulla risoluzione delle controversie tra Stati, che istituiscono procedure moderne, efficaci e trasparenti basate sul giusto processo per prevenire e risolvere eventuali controversie tra Cile e UE.

Struttura istituzionale

Infine la struttura istituzionale dell'ITA è composta da un consiglio per il commercio, un comitato per il commercio e una serie di sottocomitati. Il consiglio per il commercio vigila sul conseguimento degli obiettivi dell'ITA e sovrintende alla sua attuazione. Nell'esercizio delle sue funzioni è assistito dal comitato per il commercio, responsabile dell'attuazione generale dell'ITA, tra cui la definizione e il controllo dei dialoghi settoriali.

Il consiglio per il commercio e il comitato per il commercio possono istituire sottocomitati e altri organismi supplementari con il compito di assisterli nell'esercizio delle rispettive funzioni e di esaminare compiti o argomenti specifici.

Le parti promuovono la partecipazione della società civile all'attuazione dell'ITA, in particolare attraverso l'interazione con il forum della società civile di cui all'articolo 33.7 e con il rispettivo gruppo consultivo interno di cui all'articolo 33.6.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati per un accordo aggiornato con il Cile che sostituisse l'accordo di associazione.
- (2) Il 9 dicembre 2022 i negoziati tra l'Unione europea e il Cile si sono conclusi con esito positivo.
- (3) L'aggiornamento dell'attuale accordo di associazione UE-Cile prevede due strumenti giuridici paralleli:
 - l'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, comprendente: a) il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e b) il pilastro relativo al commercio e agli investimenti (comprese le disposizioni in materia di tutela degli investimenti); e
 - l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("l'accordo"), riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, che cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall'accordo quadro avanzato al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
- (4) È allegata all'accordo una dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile (la "dichiarazione comune").
- (5) In conformità della decisione [XX] del Consiglio⁷, l'accordo è stato firmato il [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione successiva. Lo stesso giorno anche l'Unione europea e la Repubblica del Cile hanno approvato la dichiarazione comune.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ [Inserire il riferimento].

- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione la posizione da adottare in merito ad alcune modifiche dell'accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell'articolo 21.20 e dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo e da un organismo istituito a norma dell'articolo 25.34 e dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x), dell'accordo.
- (7) È opportuno approvare a nome dell'Unione l'accordo e la dichiarazione comune ad esso allegata.
- (8) In conformità dell'articolo 33.14, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo e la dichiarazione comune sono approvati a nome dell'Unione. I testi dell'accordo e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 21.20 dell'accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda l'allegato 21-A dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 25.34 e dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x), dell'accordo, le modifiche dell'allegato 25-C dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo, le modifiche delle appendici dell'accordo sul commercio del vino di cui all'allegato V dell'accordo di associazione firmato dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica del Cile, dall'altra, il 18 novembre 2002 (l'"accordo di associazione"), quale integrato nell'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Ai fini dell'articolo 33.11, paragrafo 6, dell'accordo, le modifiche delle appendici dell'accordo sulle bevande alcoliche e aromatizzate di cui all'allegato VI dell'accordo di associazione, quale integrato nell'accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 33.10 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione⁸.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.